|  |  |
| --- | --- |
| GRBDOPIS | **OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA** PROPOSTA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  *Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8*  *6310 Izola – Isola*  *Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110*  *E-mail:* [*posta.oizola@izola.si*](mailto:posta.oizola@izola.si)  *Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/) |

Prot. n.:

Data:

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), degli articoli 30 e 100 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si accoglie la proposta del Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a favore dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola.

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

**I l S i n d a c o**

**mag. Igor KOLENC**

Si recapita a:

1) membri del CC,

2) Sindaco,

3) atti,

4) archivio – 2x.

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), in conformità alle disposizioni della Legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/04) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente

**REGOLAMENTO**

**sugli stanziamenti di bilancio a favore dell'incentivazione dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola**

**I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**(Contenuto del regolamento)**

Il presente regolamento definisce gli scopi, i provvedimenti, le condizioni, i criteri e il procedimento di stanziamento dei fondi finanziari destinati all’incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola.

**Articolo 2**

**(Scopo del regolamento)**

Lo scopo del presente regolamento è l'instaurazione di un ambiente efficace di supporto per i potenziali imprenditori e le imprese attive in determinate fasi del loro sviluppo, nonché l'aumento delle possibilità per l'istituzione di nuove imprese, la stimolazione della loro crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro.

**Articolo 3**

**(Regime degli aiuti »de minimis«)**

Gli aiuti previsti dal presente regolamento vengono stanziati quali aiuti dello Stato in regime »de minimis« e in conformità all'Regolamento della Commissione dell'UE prot. n. 1407/2013, datata 18 dicembre 2013, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« (Gazzetta Ufficiale dell'UE L 352/1, datata 24 dicembre 2013). I fondi stanziati in base al presente regolamento rappresentano l'aiuto in regime »de minimis«.

Il totale degli aiuti assegnati alla singola impresa nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari non deve superare l’importo lordo di Euro 200.000 senza riguardo alla forma o allo scopo dell’aiuto e senza riguardo al fatto se si tratta di fondi dello Stato, del comune o dell’Unione (in caso di imprese operanti nel settore del trasporto su strada, l’importo limite è fissato a Euro 100.000).

**Articolo 4**

**(Accumulo degli aiuti)**

Nell’assegnazione degli aiuti si tiene conto dell’accumulo degli aiuti, il quale dispone che gli aiuti, ricevuti dal singolo avente diritto da una qualsiasi fonte pubblica per le medesime spese giustificate vengono sommati e che la somma non deve superare l’ammontare limite degli aiuti stabiliti con le norme in materia degli aiuti di stato e degli aiuti «de minimis».

* l'aiuto »de minimis« non deve essere acxcumulato con l'aiuto dello Stato in relazione alle stesse spese giustificabili o con l'aiuto dello Stat oper lo stesso provvedimento per il finanziamento del rischio, se tale accumulo supererebbe l'intensità o la somma dell'aiuto;
* l'aiuto »de minimis«, stanziato in conformità al Regolamento della Commissione (UE) prot. n. 360/2012 fino al limite superiore, determinato nel regolamento 360/2012;
* l'aiuto »de minimis«, stanziato in conformità al Regolamento della Commissione (UE) prot. n. 1407/2013, può essere accumulato con l'aiuto »de minimis«, stanziato in conformità alle altre ordinanze »de minimis« fino al limite superiore idoneo (200.000 ovv. 100.000 EUR).

**Articolo 5**

**(Forme e modalità di garanzia dei fondi)**

I fondi di bilanci oper lo sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola vengono garantiti dal bilanci odi previsione comunale nella somma stabilita con il Decreto sul bilanci o di previsione per il singolo anno.

Gli aiuti previsti dal presente regolamento vengono stanziati a fondo perduto nella somma stabilita per i singoli scopi a forma di sovvenzioni.

**Articolo 6**

**(Norme generali applicabili a tutti gli interventi del regolamento)**

Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe pravilnika so:

* gli aiuti possono essere assegnati unicamente ai beneficiari previsti nell’ambito del singolo provvedimento;
* gli aiuti vengono assegnati in base alla relativa richiesta contenente elementi del piano d’impresa (generalità dell’investitore, dati sull’investimento, scadenzario e spese dell’investimento);
* il richiedente può concorrere solo all’investimento che col supporto dei provvedimenti di cui al presente regolamento è in grado di attuare per intero;
* il richiedente può inoltrare la richiesta per diversi provvedimenti, ma con una sola richiesta per il singolo provvedimento;
* nel concorso pubblico per i singoli provvedimenti il comune può stabilire condizioni più dettagliate per l’assegnazione dei fondi:
* l’avente diritto beneficiario degli aiuti per l’attuazione dell’investimento di cui al presente regolamento è tenuto ad attuare l’investimento nel rispetto di tutte le norme vigenti;
* l’avente diritto beneficiario di aiuti ai sensi di questo regolamento deve continuare ad usare l’investimento e mantenerne la proprietà per almeno 3 anni dalla conclusione dell’investimento;
* l’avente diritto beneficiario di aiuti ai sensi di questo regolamento deve curare la tenuta della documentazione prescritta con il bando e con il contratto sull’assegnazione dei fondi, ed ha il dovere di conservarla per almeno altri 10 anni dalla data di assegnazione dei fondi;
* il comune terrà l’evidenza dell’aiuto individuale “de minimis” per 10 anni dalla data di assegnazione dei fondi;
* il beneficiario non deve destinare i fondi ad investimenti aventi finalità diverse da quelle per le quali i fondi gli sono stati assegnati;
* il beneficiario dei fondi viene informato per iscritto in merito alla somma prevista dei fondi e del fatto che l’aiuto stanziatogli è a regime “de minimis” in conformità all’Regolamento della Commissione (UE) prot. n. 1407/2013, datata 18 dicembre 2013 in merito all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 352, 12 dicembre 2013);
* tutte le fatture ovv. tutti i documenti commerciali, applicati per i singoli provvedimenti, devono essere registrati nei libri contabili del beneficiario e devono essere rilasciati a nome dello stesso;
* l’IVA non rientra tra le spese giustificate. Se i richiedenti hanno status di associazione od organizzazione non profit, l’IVA può essere spesa giustificata. I richiedenti che hanno status di associazione od organizzazione non profit devono allegare alla richiesta la dichiarazione sottoscritta di non essere identificati per l’IVA e di non avere diritto alla detrazione fiscale.

L'aiuto non deve essere:

* causato dalla precedenza dell'utilizzo di merci nazionali da quelle importate;
* destinato all'esportazione ovv. ad attività connessa all'esportazione in Paesi in via di sviluppo o in Paesi membri, quale l'aiuto, legato direttamente alle quantità esportate, l'istituzione e il funzionamento di reti di distribuzione o altre spese correnti, legate all'attività di esportazione;
* stanziato a favore di imprese del settore dei trasporti su strada per l'acquisto di veicoli peri l trasporto stradale di merci.

**II BENEFICIARI**

**Articolo 7**

**(Beneficiari aventi diritto)**

1. Sono aventi diritto all'aiuto in base al presente regolamento:

* le imprese con sede nel territorio del comune (microimprese, piccole e medie imprese) che adempiono le condizioni in conformità alla legislazione relativa alle società commerciali e imprenditori autonomi con sede dell'attività nel territorio del comune;
* le persone fisiche con residenza stabilen el comune che hanno presentato al tribunale competente la richiesta di rilascio del nulla osta all'attività ovv. hanno richiesto al tribunale competente l'iscrizione al registro delle imprese;
* i cittadini con residenza stabilen el territorio del comune che hanno presentato all'organo amministrativo competente la richiesta di rilascio del nulla osta per l'attività ovv. hanno richiesto al tribunale competente l'iscrizione al registro delle imprese e presentato tutti i documenti prescritti per l'istituzione dell'impresa con sede nel comune;
* altri soggetti in conformità al presente regolamento, come elencati nell'ambito del singolo provvedimento.

L’accertamento delle dimensioni della società economica procede in ossequio alla vigente disposizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento della Commissione (UE) prot. n. 651/2014.

1. L'espressione »impresa autonoma« significa in conformità al secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento della Commissione 8UE) prot. n. 1407/2013 tutte le imprese che sono almeno in uno di seguenti rapporti:
2. l'impresa detiene la maggiornza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'altra impresa,
3. l'impresa ha il diritto a nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di sorveglianza dell'altra impresa,
4. l'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'altra impresa in virtù di un contratto, stipulato con detta impresa o alle disposizioni del suo contratto sociale o statuto,
5. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima,
6. le imprese che sono in qualsiasi rapporto reciproco di cui ai punti dall'A9 al d), tramite una o diverse imprese, si considerano altresì impresa autonoma.

1. Non hanno diritto agli aiuti stanziati in base al presente regolamento i soggetti che:

* sono in procedura di insolvenza o adempiono alle norme stabilite nel diritto nazionale per l'avvio della procedura di insolvenza, su proposta dei propri creditori;
* sono in difficoltà o percepiscono aiuto dallo Stato ai sensi del programma speciale per il soccorso e la ristrutturazione delle imprese;
* sono del settore della pesca e dell'acquacoltura;
* operano nel settore della produzione primaria, nonché della lavorazione e marketing di prodotti agricoli di cui alla lista dell'Allegato 1 al Contratto, nei seguenti casi: se la somma dell'aiuto è stabilita in virtù del prezzo o della quantità di detti prodotti, acquistati dai produttori primari o lanciati sul mercato da dette imprese o, se l'aiuto è subordinato ad essere in parte o per completo trasferito sui produttori primari;
* operano nel settore del traffico stradale e richiedono il sovvenzionamento dell'acquisto di veicoli per il trasporto della merce (imprese che si occupano di trasporto commerciale su strada);
* useranno l'aiuto per dare precedenza ai prodotti nostrani rispetto a quelli importati;
* sono in fase di restituzione degli aiuti di Stato ricevuti ingiustificatamente;
* hanno già beneficiato degli aiuti per i singoli scopi fino alla somma stabilita dalla normativa che regola gli aiuti dello Stato;
* il giorno della presentazione della richiesta non hanno saldato tutte le imposte e corrisposto tutti i contributi della previdenza sociale per i propri impiegati;
* non hanno soddisfatto tempestivamente tutti gli obblighi contrattuali nei confronti del comune od altre persone giuridiche, cui fondatore è il comune.

L'assegnazione dei fondi non deve essere direttamente legata alle attività dell'impresa di esportazione in altri Paesi (istituzione e funzionamento della rete di distribuzione).

**Articolo 8**

**(Dichiarazioni degli aventi diritto)**

Gli aventi diritto devono presentare al comune prima dell'assegnazione dei fondi le seguenti dichiarazioni per iscritto:

* la dichiarazione in merito agli aiuto »de minimis« già percepiti, inclusi i dati sugli stanziatori degli aiuti »de minimis« e sulla somma degli stessi, già richiesti nel periodo rilevante;
* la dichiarazione in merito agli aiuti già assegnatigli (o richiesti, la loro somma e lo stanziatore) per le stesse spese giustificate nei precedenti due anni d'esercizio e nel corrente anno d'esercizio e la garanzia, che con l'aiuto »de minimis« assegnatogli non si supererà il limite superiore degli aiuti »de minimis« e l'intensità degli aiuti a seconda di altra normativa;
* la dichiarazione din on aver percepito per lo stesso scopo e le stesse spese giustificate i fondi ovv. din on essere in procedimento di assegnazione di fondi da qualsiasi altra fonte pubblica (fondi del Comune di Isola, della Repubblica di Slovenia o fondi europei) nella somma totale che supererebbe l'intensità permessa ovv. la somma dell'aiuto;
* la dichiarazione in merito al saldamento dei contributi per la previdenza sociale degli impiegati;
* la dichiarazione in merito alle società legate e sull'associazione ovv. divisione delle imprese.

**III PROVVEDIMENTI**

**Articolo 9**

**(Lista dei provvedimenti e somma dei fondi per i singoli provvedimenti)**

Gli aiuti e la somma degli stessi vengono assegnati in base alla lista annuale dei provvedimenti, stabilita con il bilanci odi previsione del comune e al concorso pubblico. L'attuazione dei provvedimenti annuali, i criteri per l'assegnazione dei fondi vengono proposti dalla commissione, di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

**Articolo 10**

**(Tipi di provvedimenti)**

per la realizzazione del'incentivazione dell'imprenditoria nel comune, i fondi finanziari si disctibuiscono tramite i seguenti provvedimenti:

1. Incentivazione della partecipazione a fiere o mostre all'estero,
2. Incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi pubblici,
3. Incentivazione di progetti innovativi,
4. Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese,
5. Incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria sociale.

In base alle necessità dell'ambiente, la lista dei provvedimenti di cui al comma precedente può essere ampliata integrando il presente regolamento.

1. **Incentivazione della partecipazione a fiere o mostre all'estero**

I fondi per le attività di promozione sono destinati al cofinanziamento delle spese giustificate delle imprese per la partecipazione a fiere o mostre all'estero, con l'intenzione di presentare a potenziali clienti i propri prodotti e servizi.

Aventi diritto:

– imprese di cui al punto 7 del presente regolamento,

– persone giuridiche registrate in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).

Rappresentano spese giustificate:

* spese di affitto dello stand per fiere e della collocazione della bancarella alla fiera o mostra all'estero.

La somma del cofinanziamento è:

* fino al 50% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. al massimo 2.000 EUR per la singola fiera ovv. mostra.

Tip odi strumento finanziario:

* sovvenzione.

Condizioni di assegnazione dei fondi:

* si cofinanzia solamente la prima partecipazione alla fiera o mostra,
* le condizioni e i criteri dettagliati sono stabiliti nel concorso pubblico, in base al quale si assegnano i fondi.

1. **Incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi pubblici**

Gli aiuti sono destinati all'incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi pubblici internazionali e nazionali, a concorsi ovv. selezioni per imprenditori e il conseguente aumento delle possibilità di acquisizione di fondi aggiuntivi peri l cofinanziamento di propri progetti e attività.

Aventi diritto:

* imprese e persone fisiche di cui all'articolo 7 del presente regolamento,
* persone fisiche e associazioni, finalisti di concorsi per imprenditori,
* persone giuridiche registrate in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).

Rappresentano spese giustificate:

* spese di esercenti e consulenti esterni ovv. esercenti riguardo alla stesura della richiesta di partecipazione al concorso, che devono essere conformi ai prezzi regolari di mercato e alla gestione regolare dell'impresa;
* spese di stesura della documentazione progettuale e delle traduzioni necessarie alla presentazione della richiesta di partecipazione al concorso;
* spese di stesura della documentazione d'investimento.

Intensità dell'aiuto:

– nella somma fino al 100% delle spese giustificate, dove la somma massima dell'aiuto viene stabilita dal concorso pubblico. L'aiuto dello Stato viene assegnato a fondo perduto sotto forma di sovvenzione.

Condizioni di acquisizione dei fondi:

* non fanno parte dei concorsi pubblici nazionali e internazionali, oggetto del presente provvedimento, gli appalti pubblici per merce, servizi o opere edili,
* il progetto deve adempiere alle condizioni del concorso ed essere idoneo dal punt odi vista amministrativo, ciò si dimostra con il sertificato del banditore (certificato in merito all'idoenità dal punto di vista amministrativo, certificato sulla classificazione tra i finalisti del concorso o selezione),
* in caso di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di diverse imprese che hanno concluso un accordo sulla cooperazione, il richiedente è l'impresa in carico del progetto comune,
* in caso di richiesta comune con diversi partner al concorso, il richiedente ha il diritto alla sovvenzione della quota proporzionale delle spese a seconda della sua quota proporzionale nel concorso,
* il richiedente presenta la dichiarazione che le spese giustificate del progetto non sono finanziate da altre fonti (divieto di doppio finanziamento).

1. **Incentivazione di progetti innovativi**

L'intento di tale provvedimento è di incentivare le imprese e i singoli alla realizzazione di progetti innovativi, prototipi e miglioramenti tecnici. I fondi per lo sviluppo sono quindi destinati al cofinanziamento delle spese di acquisizione di brevetti ovv. alle spese di protezione del prodotto, al cofinanziamento delle spese di produzione del prototipo iniziale e alle spese delle soluzioni tecnico-innovative documentate, delle idee e delle ricerche.

Oggetto dell'aiuto:

* acquisizione di brevetti,
* protezione del marchio di fabbrica,
* protezione del modello,
* realizzazione di prototipi,
* attività di ricerca volta allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o procedimenti.

Aventi diritto:

* imprese e persone fisiche di cui all'articolo 7 del presente regolamento,
* persone fisiche e associazioni.

Rappresentano spese giustificate:

* spese di acquisizione ovv. registrazione del brevetto, spese per la protezione del brevetto, spese materiali per la produzione del prototipo iniziale, spese dei servizi di ricerca e consulenza, legate direttamente all'attuazione del progetto, spese degli strumenti e altra apparecchiatura, usata per l'attuazione del progetto, spese di affitto dei locali e spese degli eventi, legati all'attuazione del progetto.

Intensità dell'aiuto:

* fino al 50% delle spese giustificate, dove la somma massima viene stabilita dal concorso pubblico.

L'aiuto dello Stato si assegna sotto forma di sovvenzione. La somma dell'aiuto per il singolo beneficiario nel corrente anno di calendario non deve superare il 50% del totale dei fondi banditi peri l singolo provvedimento.

Limitazioni:

* non si considera l'acquisto di diritti immateriali legati a singoli/imprese autonome;
* non si considera l'acquisto di diritti immateriali senza certificato ufficiale (devono essere ufficialmente riconosciuti da parte delle istituzioni autorizzate), o bisogna allegare il certificato che il venditore non ha diritti immateriali, il certificato di abilitazione all'attività in base al quale è stato attuato l'acquisto ovv. la vendita di diritti immateriali.

1. **Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese**

L'obiettivo del provvedimento è l'incentivazione dell'istituzione di nuove imprese nel territorio del comune e quindi lo sviluppo dell'imprenditoria.

Oggetto dell'aiuto:

* cofinanziamento delle spese iniziali di istituzione dell'impresa.

Aventi diritto:

* + - imprese e persone fisiche di cui all'articolo 7 del presente regolamento,
    - persone giuridiche registrate in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).

Spese giusitificate:

* spese di protezione del patrimonio intelettuale,
* spese di stesura del piano commerciale,
* spese di ricerca del mercato,
* spese di acquisizione dei nulla osta e dei consensi all'attività,
* spese di tenuta dei libri contabili per il periodo fino al massimo di 12 mesi di esercizio.

Ammontare dei cofinanziamenti:

* cofinanziamento delle spese giustificate fino al 50%, dove la somma massima viene stabilita dal concorso pubblico.

Strumento di assegnazione dei fondi:

- sovvenzioni.

1. **Incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria sociale**

L'obiettivo del provvedimento è l'incentivazione dell'istituzione e dello sviluppo delle imprese nel territorio del comune di Isola.

Oggetto dell'aiuto:

* cofinanziamento dell'attività delle imprese sociali, l'avvio e lo sviluppo dell'impresa nel territorio del comune di Isola.

Aventi diritto:

* le imprese sociali registrate a seconda della Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: 20/11- nel testo a seguire ZSocP), registrate nell'evidenza delle imprese sociali presso il ministero competente,
  + le persone fisiche, le cooperative, le associazioni, gli enti che registreranno la propria impresa in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale.

Condizioni:

* l'acquisto di macchinari e apparecchiatura è giustificato solamente se motivato nel piano commerciale e indispensabile per l'attività dell'imprenditoria sociale,
* L'avente diritto non deve alienare i macchinari e le apparecchiature, per cui ha percepito i fondi di aiuto dello Stato e devono rimanere nel comune per i prossimi tre anni dalla data di conclusione del progetto.

Aventi diritto:

* le spese di acquisto dei macchinari e delle apparecchiature, necessari all'attività dell'imprenditoria sociale.

Ammontare del cofinanziamento:

* cofinanziamento delle spese giustificate fino al 50%, dove la somma massima viene stabilita nel concorso pubblico.

Strumento di assegnazione dei fondi:

* sovvenzioni.

**IV PROCEDURA DI STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI E SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

**Articolo 11**

**(Procedura di assegnazione degli incentivi)**

Gli incentivi vengono assegnati in base al concorso pubblico annuo, dove il comune stabilisce in dettaglio i criteri, la modalità di assegnazione e l'utilizzo dei fondi. Il procedimento del concorso pubblico viene eseguito dall'organo del comune di Isola, competente allo sviluppo dell'imprenditoria (nel testo a seguire: organo competente).

**Articolo 12**

**(Concorso pubblico)**

Il concorso pubblico si pubblica nel Bollettino Ufficiale elettronico e sulla pagina web del comune.

Il concorso pubblico deve contenere almeno:

* nome e sede del comune;
* base giuridica per l'attuazione del bando di concorso;
* oggetto del concorso pubblico;
* indicazione sui requisiti fondamentali per concorrere al bando, e sui criteri in base ai quali tra i concorrenti possedenti i requisiti prescritti vengono selezionati i beneficiari dei fondi;
* ammontare approssimativo dei fondi a disposizione per l’oggetto del bando;
* definizione del periodo entro il quale i fondi devono essere consumati, ovvero delle singole scadenze in caso di stanziamento sequenziale dei fondi;
* termine utile per la presentazione delle candidature agli stanziamenti;
* data di apertura delle candidature, ovvero date di apertura delle candidature nel caso in cui il bando prevede l’apertura sequenziale delle stesse;
* termine in cui ai potenziali beneficiari sarà comunicato l’esito del bando;
* luogo, ora e soggetto, presso il quale gli interessati possono ritirare la documentazione del bando;
* altri elementi obbligatori, elencati nel Regolamento sui procedimenti per l'attuazione del bilanci odi previsione della Repubblica di Slovenia.

**Articolo 13**

**(Commissione di esperti)**

La commissione di esperti apre, esamina e valuta le richieste pervenute. La commissione viene nominata dal sindaco. Non può essere membro della commissione il beneficiario ovv. chiunque per cui possa esserci il conflitto di interessi.

I compiti della commissione sono:

* redigere la proposta dei provvedimenti e dei criteri, oggetto del concorso pubblico,
* proporre la ripartizione dei fondi all'interno del concorso,
* convalidare la proposta del concorso pubblico e della documentazione dello stesso,
* aprire, esaminare e valutare le richieste pervenute,
* deliberare in merito all'ammontare dei fondi destinati al singolo beneficiario.

**Articolo 14**

**(Documentazione del bando)**

I richiedenti possono presentare la richiesta al concorso pubblico esclusivamente sui moduli della documentazione del bando.

Per essere formalmente completa, nella documentazione del bando bisogna elencare tutte le condizioni che la richiesta deve contenere.

Sono parte integrante della documentazione del bando:

* definizione dei provvedimenti oggetto del bando,
* ammontare approssimativo dei fondi a disposizione per l'oggetto del bando,
* contratto-tipo,
* indicazione dei documenti che il concorrente deve esibire a comprovazione del diritto agli stanziamenti,
* indicazione dei criteri di valutazione delle candidature,
* indicazioni sul soggetto a cui compete di deliberare con apposito atto lo stanziamento dei fondi, e sull’autorità preposta a deliberare in merito al ricorso contro il suddetto atto.

Il bando pubblico può disporre anche altri elementi obbligatori della documentazione del bando.

**Articolo 15**

**(Richiesta)**

La candidatura al bando deve essere inoltrata entro il termine indicato nel bando. La candidatura deve essere contrassegnata secondo le modalità stabilite nel bando.

**Articolo 16**

**(Apertura delle richieste)**

L’apertura delle richieste all’assegnazione dei fondi procede sotto la guida della commissione e si esegue nel termine stabilito nel bando. Le richieste tardive e quelle non inoltrate sui moduli della documentazione del bando non vengono prese in considerazione dall’organo competente. L’organo competente invita per iscritto i richiedenti, le cui richieste risultano incomplete, a integrarle. Le richieste non integrate nel termine prescirtto vengono rigettate.

**Articolo 17**

**(Verbale sull'operato della commissione)**

Il competente organo ha il dovere di tenere il verbale dell’operato della commissione, il quale deve riportare quanto segue:

* indirizzo, luogo e ora della riunione della commissione,
* nominativi dei membri della commissione presenti,
* nominativi ovvero denominazioni dei concorrenti, nell’ordine di apertura delle richieste,
* accertamenti sulla completezza delle richieste,
* eventuali incompletezze rilevate nelle candidature,
* specificazione dei richiedenti che non hanno recapitato la richiesta completa,
* eventuale proposta di ripartizione dei fondi all'interno del bando,
* proposta degli aventi diritto a seconda del presente regolamento e somma proposta dei fondi da assegnare al singolo beneficiario,
* osservazioni ovv. commenti che hanno influito sull'operato e sulle decisioni della commissione.

Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri presenti della commissione. la proposta di assegnazione dei fondi viene inoltrata all'organo competente.

**Articolo 18**

**(Ripartizione dei fondi non assegnati**)

Se nell'ambito del singolo provvedimento vengono assegnati ai beneficiari meno fondi di quelli a disposizione, la commissione di esperti propone all'organo competente di ripartire i fondi per altri provvedimenti nell'ambito dei fondi banditi.

**Articolo 19**

**(Deliberazione in merito all'assegnazione dei fondi)**

Su proposta della commissione delibera in merito all'assegnazione dei fondi in prima istanza l'amministrazione comunale. È ammesso ricorso a tale delibera. Il ricorso non impedisce comunque la sottoscrizione del contratto con i rimenaneti aventi diritto. Non possono essere motiv odi ricorso i criteri di valutazione delle richieste.

**Articolo 20**

**(Contratto)**

Si stipula un contratto tra il comune e il beneficiario per regolare i diritti e gli obblighi reciproci. Il contratto regola in dettaglio la modalità e le condizioni di utilizzo dei fondi.

**V CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI FONDI**

**Articolo 21**

**(Izvedba nadzora)**

Il controllo della realizzazione delle attività ovvero dei progetti, e del consumo finalizzato degli stanziamenti alle condizione del presente regolamentoè a cura dell’organo competente e del soggetto autorizzato dal sindaco.

**Articolo 22**

**(Relazione)**

Se non stabilito in altro modo nel contratto, gli aventi diritto devono presentare al comune entro il termine utile, stabilito nel contratto, la relazione finanziaria e sul contenuto, come anche i certificati sull'utilizzo mirato dei fondi.

Il comune relaziona il ministero competente al controllo sugli aiuti di Stato in merito all'ammontare dei fondi a beneficiario e sugli obiettivi, come stabilito dalla vigente normativa in materia.

**Articolo 23**

**(Restituzione dei fondi)**

Il beneficiario che ha acquisito i fondi in modo illecito, o che ha utilizzato detti fondi ad altri scopi da quelli previsiti ovv. non ha attuato il servizio a seconda delle disposizioni contrattuale, è tenuto a restituire al bilancio comunale gli stanziamenti ricevuti completi dei legali interessi di mora, calcolati dal giorno di versamento dei fondi al beneficiario al giorno di restituzione degli stessi, nei seguenti casi:

* se i fondi stanziatigli non sono stati consumati, in parte o per intero, in armonia con le finalità previste,
* se il concorrente nel corso del procedimento del bando ha addotto dati non veritieri in base ai quali gli sono stati assegnati gli stanziamenti,
* se il concorrente ha percepito di nuovi i fondi per lo stesso obiettivo e dalla stessa fonte prima dello scadere del periodo stabilito nel concorso,
* se il concorrente ha alientato (venduto) l'apparecchiatura o altri mezzi, cofinanziati dal bilancio del comune, e cioè prima dello scadere di 3 anni,
* in altri casi stabiliti nel contratto.

|  |
| --- |
|  |

Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario non può più ottenere altri stanziamenti ai sensi del presente regolamento per almeno 2 anni dalla data di restituzione degli stessi con tutti gli interessi di mora stabiliti per legge.

**VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 24**

**(Cessazione della vigenza)**

Il giorno di entrata in vigore del presente regolamento cessa la vigenza del Regolamento sull'assegnazione di incentivi finanziari per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 07/2013).

**Articolo 24**

**(Pubblicazione e vigenza)**

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e rimane in vigore peri l periodo di vigenza del Regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013.

Prot. n.: 300-1/2017

Data:

IL SINDACO

mag. Igor Kolenc

Redatto da: Zavrtanik Irena